

In «ALTALEX»

Quotidiano scientifico di informazione giuridica, pubblicato su Internet all'indirizzo <http://www.altalex.com>, ISSN 1720-7886, Maggio 20 13, pag. <http://www.altalex.com/index.php?idnot=62924>

---

## IL MERCATO INTERNO E IL SISTEMA DI INFORMAZIONE «IMI» - STRUMENTO A DISPOSIZIONE DELLE AUTONOMIE LOCALI A SERVIZIO DI IMPRESE E PROFESSIONI

di GIOVANNI GIOFFRÉ  
Segretario comunale generale a r.

**SOMMARIO:** 1. - Informazione del mercato interno «IMI» - Descrizione e definizione. 2. - Il regolamento IMI. 3. - «Autorità competente» – La registrazione. 4. - Ruolo dell'IMI. 5. - Sistema IMI comunale. 6. - Basi giuridiche e scambio di informazioni.

### 1. - INFORMAZIONE DEL MERCATO INTERNO «IMI» - DESCRIZIONE E DEFINIZIONE.

Per l'attuazione delle direttive europee relative all'integrazione del mercato interno è stata ideata (e posta in essere), a cura della Commissione europea, una «comunità *on line*» di amministrazioni pubbliche (e cioè di autorità nazionali, *sub*-statali e locali) distribuite in tutti i paesi membri dell'Unione europea<sup>1</sup> e che può essere considerata come una vera e propria rete: la rete IMI (sistema d'informazione del mercato interno). In estrema sintesi, come già espressamente chiarito dai relativi atti comunitari (comunicazione della Commissione delle comunità europee n. 2008/0703), «uno strumento elettronico concepito per migliorare la comunicazione e la collaborazione tra le amministrazioni degli Stati membri nell'ambito dell'applicazione della legislazione del mercato interno [...] mira[nte] a rimuovere una serie di ostacoli pratici, ad alleviare gli oneri e a migliorare l'efficienza della cooperazione amministrativa in Europa».

---

<sup>1</sup>In verità il sistema IMI coinvolge anche paesi europei terzi come l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia in virtù della comune appartenenza allo spazio economico europeo (SEE).

Come si evince dalla comunicazione della Commissione appena cit., la messa a punto del sistema IMI, la cui proposta era stata approvata dagli stati membri sin dal marzo del 2006<sup>2</sup>, è stata delineata sul finire del 2008 ed includente un ambito all'interno del quale, entro il 2013, saranno registrate una moltitudine di professioni; per quanto riguarda lo scambio delle informazioni tra le autorità competenti c'è da dire che ancora non esiste un «obbligo alla risposta», come sussiste invece secondo quanto stabilito per la direttiva sui servizi (direttiva 2006/123/CE), già recepita dal nostro ordinamento interno<sup>3</sup>.

Inutile, quindi, sottolineare l'importanza del sistema IMI per coloro che si trovino ad operare nelle pubbliche amministrazioni; in particolare, potrà essere utilizzato dalle amministrazioni territoriali principiando dalle autonomie locali e, a seguire, dagli enti *sub*-statali (regioni, *länder*, *comunidades autónomas*, etc.), per la risoluzione di problemi eventuali che potranno presentarsi a professionisti ed imprese dell'UE (*rectius*: dello spazio economico europeo; ed è a questo che intenderemo riferirci nel proseguo con riferimento alla tematica in argomento) in quanto beneficiari quotidianamente delle opportunità offerte dal mercato unico.

Ad esempio, in considerazione del fatto che ogni regione (per restare in ambito italiano) possa presentare un certo grado di industrializzazione, è infatti da ritenersi conseguenziale una più o meno diffusa rete commerciale nei comuni del proprio ambito territoriale, in cui possano operare industriali, imprenditori e fornitori di servizi in genere. Questi operatori potrebbero, quindi - ed a ragione - decidere di espandere le rispettive attività anche oltre l'ambito nazionale, in paesi facenti appunto parte dello spazio economico europeo; nel qual caso, non sarebbe insensato presumere che tali iniziative possano incontrare seri ostacoli derivanti anzitutto dalla lingua, da procedure amministrative eccessivamente gravose, dall'incertezza giuridica che caratterizza le attività transfrontaliere ovvero dalla mancanza di fiducia reciproca (nonostante il livello d'integrazione raggiunto) tra paesi europei.

Come è facile intuire, non è cosa molto semplice. Per cercare di ovviare a tali problemi, è stato pertanto creato un sistema di informazione del mercato interno (IMI) con il chiaro intento di coinvolgere le amministrazioni pubbliche diffuse su tutto il territorio europeo le quali «sono» chiamate ad accogliere le istanze ed a risolvere i problemi degli operatori economici e dei professionisti che operano nell'ambito dei paesi della Comunità europea (ora Unione europea).

L'attività consiste principalmente nel richiedere ed ottenere notizie ed informazioni tramite le «autorità competenti» europee, delle quali diremo tra breve. A tale scopo, sono stati ideati dei protocolli

<sup>2</sup>Comunicazione della Commissione n. 2008/0703 al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 6 novembre 2008 avente ad oggetto «Beneficiare pienamente del mercato interno attraverso una più stretta cooperazione amministrativa – Relazione sullo stato di avanzamento del Sistema d'informazione del mercato interno (IMI)»: «Punto 2 – Contesto giuridico e politico. – La proposta di messa a punto del sistema IMI è stata approvata dagli Stati membri nel marzo del 2006. Tale decisione è stata presa considerando l'importanza della cooperazione amministrativa per il dinamismo del mercato interno, riconosciuta nella strategia di Lisbona, dove si afferma che “[...] tali misure, combinate a [...] la direttiva sui servizi e ad una migliore cooperazione amministrativa fra gli Stati membri, contribuiranno a creare nell'UE una nuova dinamica in materia di imprese e occupazione” [omissis].».

<sup>3</sup>Vedi ora il D.L.vo 26 marzo 2010, n. 59 recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», così come modificato ed integrato dal D.L.vo 6 agosto 2012, n. 147 recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno».

che costituiscono le prime regole a cui si dovranno attenere le varie amministrazioni facendo semplicemente appello ai fondamentali principi di cooperazione e collaborazione; a tal fine, il 4 dicembre 2012 è entrato in vigore il regolamento<sup>4</sup> dell'Unione europea n. 1024/2012 concernente i requisiti d'uso del sistema IMI e la cooperazione amministrativa (regolamento IMI). E secondo quanto si evince dal considerando n. 4 del citato regolamento, scopo dell'IMI, formalmente istituito con l'art. 2, dovrebbe essere appunto quello di «migliorare il funzionamento del mercato interno fornendo un efficace strumento di facile utilizzo per l'attuazione della cooperazione amministrativa tra Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione, facilitando quindi l'applicazione degli atti dell'Unione elencati nell'allegato<sup>5</sup> del presente regolamento».

## **2. - IL REGOLAMENTO IMI.**

Il regolamento IMI che di seguito, per comodità, chiameremo semplicemente «regolamento», indica le norme per l'utilizzo del sistema IMI ai fini della cooperazione amministrativa, che possono riguardare, tra le altre, lo scambio biunivoco di informazioni, le procedure di notifica, i meccanismi di allerta (che poi vedremo cosa sono), le disposizioni in materia di mutua assistenza e la risoluzione dei problemi. Il regolamento precisa però che «sebbene l'IMI sia in sostanza uno strumento elettronico di comunicazione per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti» non è però aperto al pubblico in generale; non è quindi un sistema aperto alle imprese o ai singoli cittadini a cui sia consentito l'accesso «diretto», ma è invece un sistema che mette in comunicazione le pubbliche

---

<sup>4</sup>Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»).

<sup>5</sup>L'allegato al regolamento (UE) n. 1024/2012 contiene l'elenco delle disposizioni relative alla cooperazione amministrativa di atti dell'Unione attuati mediante l'IMI, di cui all'art. 3 del medesimo regolamento (sono gli atti nel settore del mercato interno ai sensi dell'art. 26, par. 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea):

«1. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno: capo VI, articolo 39, paragrafo 5, nonché articolo 15, paragrafo 7, salvo il caso in cui una notifica, a norma di detto articolo, sia effettuata conformemente alla direttiva 98/34/CE;

«2. Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali: articolo 8, articolo 50, paragrafi 1, 2 e 3, e articolo 56;

«3. Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera: articolo 10, paragrafo 4;

«4. Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro: articolo 11, paragrafo 2;

«5. Raccomandazione della Commissione del 7 dicembre 2001 relativa ai principi per l'utilizzo di "SOLVIT" — la rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno: capi I e II».

amministrazioni (e quindi anche i comuni) nei confronti delle quali si propone come un valido strumento di lavoro tale da consentire di trattare le problematiche riguardanti la cooperazione amministrativa anche nell'interesse delle proprie imprese o professionisti che hanno stabilito la propria attività in uno o più paesi dell'Unione.

È quindi uno strumento informatico multilingue mirante a rendere più facile e rapida la cooperazione amministrativa tra autorità competenti degli stati membri in relazione a tutte le direttive concernenti il mercato interno, contribuendo in tal modo ad accelerare le procedure e riducendo i costi dovuti alle attese. Sul punto, occorre evidenziare la peculiarità concernente il fatto che tutte le informazioni immesse nel sistema, essendo tradotte nelle varie lingue degli stati europei, vengono quindi agevolmente ed immediatamente comprese anche dai corrispondenti omologhi di queglii stati; a tal proposito, si evidenzia che il soggetto richiedente un'informazione ad un proprio omologo di altro Stato europeo la formulerebbe così nella propria lingua e questi la riceverebbe di conseguenza tradotta in quella propria.

Lo scambio di informazioni di cui si discute può essere definito del tipo «orizzontale» nel senso che il tutto avviene, ad esempio, secondo uno scambio di informazioni tra una «autorità competente» richiedente di un Paese membro ad un'altra «autorità competente» ricevente di un altro Paese all'interno dello spazio economico europeo.

Il sistema IMI offre quindi i propri servizi in virtù del citato regolamento ed è relativo alla cooperazione amministrativa attraverso, appunto, il sistema di informazione del mercato unico. Detto regolamento ha riordinato ruoli e competenze, cioè stabilisce «chi fa che cosa»; definisce nel dettaglio, quali siano i ruoli dei partecipanti al sistema IMI a cominciare dai coordinatori nazionali, stabilendo quali siano le loro responsabilità, i loro compiti e quali quelli dei coordinatori delegati e quali siano gli obblighi ed i compiti delle singole autorità competenti anche di livello locale.

Va tuttavia evidenziato, e come già richiamato in precedenza, secondo quanto dispone l'art. 3, par. 2 del regolamento<sup>6</sup>, non c'è obbligo di risposta da parte della «autorità competente» interpellata perché trattasi di un sistema di cooperazione e pertanto questa dovrà essere spontanea, almeno fino a quando non saranno emanate o modificate le direttive in materia, come la direttiva servizi<sup>7</sup>, che rende obbligatoria la risposta da parte delle autorità interpellate. C'è da precisare che l'accesso al sistema – che quindi contiene lo scambio informativo di casi concreti – è individuale, è cioè legato alla persona fisica all'uopo individuata dal Sindaco o Presidente della Provincia (nel caso di autonomie locali) e quindi a tal fine registrata per accedere al sistema, tramite la *password* a questa attribuita. È opportuno sottolineare che nel caso di utilizzo non autorizzato della *password* attribuita (ad es. accesso da parte di terzi), la

---

<sup>6</sup>Reg. (UE) n. 1024/2012: «Art. 3 – *Ambito d'applicazione*. - 2. Nulla nel presente regolamento ha l'effetto di rendere obbligatorie le disposizioni di atti dell'Unione che non hanno carattere vincolante».

<sup>7</sup>*Supra* nota 3.

medesima attività verrebbe comunque attribuita dal sistema al funzionario responsabile. Di conseguenza, per far sì che il «sistema IMI comunale» sia maggiormente efficiente è consigliabile che ci siano almeno due soggetti responsabili perché, diversamente, se l'unico soggetto si dovesse assentare è ovvio che il sistema ne risentirebbe.

### **3. - «AUTORITÀ COMPETENTE» - LA REGISTRAZIONE.**

Come già accennato in precedenza l'IMI, secondo quanto indicato dall'art 3, par. 1 del regolamento, «è utilizzato per la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri e tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, necessaria per l'attuazione degli atti dell'Unione nel settore del mercato interno ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che prevedono una cooperazione amministrativa, compreso lo scambio di dati personali, tra gli Stati membri o tra gli Stati membri e la Commissione. Tali atti dell'Unione sono elencati nell'allegato»; per tale cooperazione amministrativa le pubbliche amministrazioni degli stati membri che quindi, in questa sede, assumono la veste di «autorità competenti» sono di regola registrate nell'ambito di determinati settori legislativi entro cui svolgono la loro attività.

La registrazione viene fatta dal coordinatore nazionale che, per l'Italia, è il Dipartimento politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del «potere di delega» secondo quanto stabilisce il regolamento.

Sul punto, è assai probabile che il coordinatore nazionale, con apposito provvedimento provvederà a delegare tutte le regioni italiane le quali poi potranno gestire lo sviluppo della propria rete locale registrando di conseguenza le autonomie locali del rispettivo territorio. Ovviamente non è necessario che avvenga una registrazione a tappeto ma che almeno siano registrate quelle realtà locali di una certa dimensione e, a maggior ragione, quelle in cui insistono delle attività localizzate anche fuori dall'ambito nazionale in uno o più stati europei; d'altro canto sarebbe assai oneroso per il coordinatore nazionale gestire tutti gli enti locali della Repubblica. Potranno ovviamente essere registrati tutti quegli enti locali che ne facciano richiesta. In ultimo, con riguardo proprio alle regioni ed in considerazione della consapevolezza che queste possiedono circa il reale tessuto produttivo ed economico del rispettivo territorio, è indubitabile che le stesse dovranno avere un ruolo di primo piano, di «super visori». I comuni, le province e le regioni potranno ottenere la registrazione al sistema IMI ed assumere quindi relativa la veste di «autorità competenti».

Proseguendo con la disamina del regolamento, i par. 1 e 2 dell'art. 6 recitano testualmente: «1. Ogni Stato membro nomina un coordinatore nazionale IMI tra le cui responsabilità è compreso quanto segue:

- a) registrare o convalidare la registrazione dei coordinatori IMI e delle autorità competenti;
- b) agire in qualità di principale punto di contatto per i partecipanti all'IMI degli Stati membri per le questioni relative all'IMI, anche fornendo informazioni su aspetti relativi alla protezione dei dati personali conformemente al presente regolamento;
- c) agire in qualità di interlocutore della Commissione per le questioni relative all'IMI, anche fornendo informazioni su aspetti legati alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento;
- d) fornire conoscenze, formazione e supporto, compresa l'assistenza tecnica di base, ai partecipanti all'IMI degli Stati membri;
- e) garantire l'efficace funzionamento dell'IMI per quanto sotto il suo controllo, anche fornendo risposte tempestive e adeguate da parte dei partecipanti all'IMI degli Stati membri alle richieste di cooperazione amministrativa.

2. Ogni Stato membro può inoltre nominare uno o più coordinatori IMI per svolgere qualsiasi compito tra quelli elencati nella lett. a), secondo la propria struttura amministrativa interna».

Da quanto immediatamente precede, il coordinatore nazionale sarà l'interlocutore degli utenti IMI, ovvero, le persone fisiche addette all'interno del sistema IMI per come precisato dalla lett. h), comma 2, dell'art. 5 del regolamento: «persona fisica che lavora sotto l'autorità di un partecipante all'IMI e registrata nell'IMI per conto di tale partecipante all'IMI». Il coordinatore nazionale sarà poi anche interlocutore nei riguardi della Commissione europea; avrà infine anche la responsabilità di fornire il supporto, la formazione delle autorità registrate (e che utilizzeranno il sistema); in generale sarà responsabile del buon funzionamento del proprio sistema IMI.

L'accesso al sistema IMI avviene tramite *Internet* alla pagina *web* «[http://ec.europa.eu/internal\\_market/imi-net/index\\_it.html](http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_it.html)», consultabile in tutte le lingue, nella quale è possibile agevolmente rinvenire anche tutta la normativa di settore<sup>8</sup>; il portale contempla due accessi: il primo è relativo al sistema ed è quello che contiene lo scambio di casi che si possono concretamente verificare; l'altro riguarda l'informazione ed è interamente libero.

#### **4. - RUOLO DELL'IMI.**

Nel caso concreto, possiamo immaginare che, ricorrendone la circostanza, i soggetti richiedenti presentino dei documenti che quasi sempre saranno redatti nella lingua dello Stato di provenienza, ciò

---

<sup>8</sup>Sul punto, si ricorda che il regolamento IMI, come d'altronde tutti i regolamenti UE, a norma dell'art. 288, par. 1, comma 2, del TFUE «è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri».

comportando l'impossibilità materiale per funzionario ricevente di comprenderne il contenuto; impossibilità che immediatamente si tramuterebbe in quella di accertare se il richiedente abbia o meno i titoli idonei per esercitare quella determinata attività per la quale ha inoltrato richiesta.

Tra le altre cose che al funzionario occorrerà sapere è se quel determinato professionista o impresa proveniente da uno dei paesi europei ha realmente sede in quel determinato Paese e se i titoli presentati sono veritieri; infatti solo dopo l'accertamento delle condizioni richieste dalla procedura potrà essere consentita l'autorizzazione all'esercizio di quella determinata attività. Da quanto precede è facile intuire che percorrendo i canali ordinari il professionista (o anche il titolare dell'impresa) vedrebbe dilatato oltre misura il tempo necessario al soddisfacimento della propria richiesta.

Adesso, questo genere di informazioni potranno essere ottenute dai paesi di provenienza del professionista o dell'impresa attraverso il sistema IMI, formulando quindi una richiesta di informazioni e indirizzandola all'autorità competente di quei determinati paesi di provenienza dei richiedenti, perché forniscano le risposte delle quali ci sarà bisogno.

Il sistema IMI contiene dunque una banca dati, che si arricchisce continuamente ed incessantemente con l'evolversi dello stesso sistema, riguardante tutte le autorità competenti registrate. Quindi, come un elenco telefonico, Paese membro per Paese membro, delle autorità competenti; i nomi delle persone fisiche registrate come tali e che operano nell'ambito del sistema.

## **5. - SISTEMA IMI COMUNALE.**

In generale, si registra una grande carenza di conoscenza in merito all'esistenza delle direttive di cui all'allegato<sup>9</sup> del regolamento nonostante possano concretamente tradursi in delle formidabili opportunità. Gli enti locali, ad esempio, potrebbero essere eccellenti veicoli di informazione circa la portata delle direttive di cui si discute. Ovviamente, anche l'Europa dovrebbe procedere ad una migliore e maggiore ottimizzazione e coordinamento delle varie direttive.

Il ruolo che potranno rivestire le autonomie locali ed in particolare i comuni nell'ambito del sistema IMI è primario. Sul punto, va sottolineato come, a seguito di un monitoraggio legislativo effettuato in Italia, sia emerso che le competenze per il rilascio di autorizzazioni varie per l'espletamento di attività economiche e di prestazione di servizi sono di competenza dei comuni. È quindi facilmente intuibile come diventi fondamentale, per una maggiore efficacia del sistema di informazione e comunicazione IMI, che i comuni siano registrati come «autorità competente».

Le persone fisiche, delle quali abbiamo già accennato, registrate come «utenti IMI» ed operanti nel sistema IMI comunale, oltre alla banca dati sopra accennata, dovranno anche tenere aggiornate le

---

<sup>9</sup> *Supra* nota 5.

relative informazioni; informazioni quindi di tipo generale, quali: indirizzi; numeri di telefono; numeri di fax, indirizzi *e-mail* attivi. Le persone fisiche incaricate saranno quindi responsabili dello scambio delle informazioni all'interno del sistema IMI e su di esse incomberà la responsabilità di fornire una risposta adeguata il più rapidamente possibile entro le scadenze fissate dall'atto specifico di «richiesta informazioni»; il che significa che la «autorità competente», nel nostro caso, ad esempio, il Comune, che riceva una richiesta di informazione da parte di un'altra «autorità competente» di uno Stato membro dovrà rispondere tramite le persone fisiche individuate ed entro i termini indicati nella stessa richiesta; di conseguenza le persone così «individuate» assumono anche il ruolo di «responsabili del procedimento» con tutto quel che comporta. Nel merito, solo a titolo puramente esemplificativo, è utile ed importante evidenziare altresì che l'attività dell'autorità interpellata potrebbe interessare l'attività di professionisti italiani, magari in serie difficoltà, operanti in uno dei paesi membri; ma anche società italiane che a causa di un'eventuale mancata risposta potrebbero subire ingenti perdite; oppure operatori economici provenienti da altri paesi membri che intenzionati ad operare in Italia; od ancora, a causa ad es. della deregolamentazione delle concessioni demaniali marittime potrebbe accadere che società provenienti dall'Europa richiedano concessioni per l'installazione di stabilimenti balneari ed a questo punto potrebbe essere necessario acquisire notizie riguardanti tali operatori economici; e così via discorrendo. Grazie al sistema IMI lo scambio di informazioni potrà avvenire in modalità molto rapida.

Ad ulteriore precisazione di quanto detto in precedenza<sup>10</sup>, la mancata collaborazione da parte della «autorità competente» locale interpellata non è proprio detto che non possa avere delle ricadute anche negative nei riguardi dell'Amministrazione in carica, anche solo di natura politica.

Circa le modalità dello scambio delle informazioni va inoltre detto che ad ogni «autorità competente» richiedente corrisponde una «autorità competente» consultata; nel caso specifico se ad esempio un'autorità spagnola chiedesse informazioni ad un'autorità italiana in merito ad un'impresa il cui titolare avesse deciso di estendere in Spagna la propria attività, la «autorità competente» italiana, come primo passaggio dovrà o meno «accettare» la richiesta di informazioni ricevuta; «accettare» significa infatti che la richiesta ricevuta sarà di sua competenza e che di conseguenza potrà fornire una risposta; in caso contrario, un'apposita procedura consentirà di inoltrare questa richiesta ad un'altra autorità del proprio Paese ed, in ultima istanza, qualora neanche la successiva autorità consultata fosse in grado di fornire una risposta adeguata, potrà inviare la richiesta al proprio coordinatore nazionale il quale potrà rispondere direttamente. Nell'ipotesi più semplice, la «autorità competente» ricevente fornirà quindi una risposta esaustiva<sup>11</sup> trasmettendola alla «autorità competente» richiedente; nel caso in

<sup>10</sup> *Supra* nota 6.

<sup>11</sup> Reg. (UE) n. 1024/2012: «Art. 7 – *Autorità competenti*. - 1. Quando cooperano mediante l'IMI, le autorità competenti, agendo tramite gli utenti dell'IMI conformemente alla procedura di cooperazione amministrativa, garantiscono che, conformemente all'atto dell'Unione applicabile, sia fornita una risposta adeguata il più rapidamente possibile e comunque entro la scadenza fissata da tale atto.

«2. Un'autorità competente può invocare come prova qualsiasi informazione, documento, risultato, dichiarazione o copia certificata conforme che abbia ricevuto per via elettronica mediante l'IMI, sulla stessa base di informazioni simili ottenute nel proprio paese, per fini compatibili con quelli per i quali i dati sono stati inizialmente raccolti.

cui, invece, la risposta fornita dovesse risultare incompleta si instaurerà tra le due autorità un «dialogo» fino a quando la risposta non sia ritenuta soddisfacente da parte della «autorità competente» richiedente.

Per quanto riguarda i dati personali contenuti in una richiesta di informazioni che, ad esempio, possano riguardare un professionista, verranno mantenuti visibili solo per sei mesi trascorsi i quali verranno occultati ma sempre disponibili nel caso in cui ci fosse bisogno di consultarli, ad. esempio in caso di vertenza, per ulteriori dodici mesi; cioè, il sistema non manterrà i dati personali per più di sei-diciotto mesi, periodo dopo il quale verranno cancellati dal sistema e non saranno più rintracciabili; mentre rimarrà solo la richiesta di informazione formulata della «autorità competente» richiedente<sup>12</sup>.

## 6. - BASI GIURIDICHE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI.

Al momento, gli scambi di informazioni attuate attraverso il sistema IMI, ricadono all'interno dei settori legislativi dell'Unione europea costituenti le basi giuridiche e come indicate nel citato allegato al regolamento<sup>13</sup>.

In mancanza delle suddette basi giuridiche gli scambi non necessariamente debbono avvenire; infatti se una autorità competente di uno Stato membro inoltrasse una richiesta di informazioni ad una autorità competente, magari italiana, in assenza di basi giuridiche gli scambi possono non esserci perché appunto mancherebbe una norma che obbligasse l'autorità italiana a fornire le informazioni richieste.

È utile ancora precisare che nell'ambito della direttiva qualifiche professionali di cui al punto 2 dell'allegato al regolamento, secondo il disposto dell'art. 3 del medesimo, le autorità degli stati membri potranno richiedere vicendevolmente delle informazioni e tale scambio dovrà avvenire correttamente<sup>14</sup>.

Il riconoscimento all'interno dei vari stati europei dovrebbe essere automatico cosa che invece

---

«3. Ogni autorità competente è responsabile del trattamento relativamente alle sue attività di trattamento dei dati svolte da un utente dell'IMI sotto la sua autorità e garantisce che gli interessati possano esercitare i loro diritti conformemente ai capi III e IV, ove necessario, in cooperazione con la Commissione».

<sup>12</sup>Reg. (UE) n. 1024/2012: «Art. 14 – *Conservazione dei dati personali*. - 1. I dati personali trattati nell'ambito dell'IMI sono bloccati nell'IMI quando non sono più necessari per la finalità per le quali sono stati raccolti, a seconda delle specificità di ciascun tipo di cooperazione amministrativa e, di norma, non oltre sei mesi dalla chiusura formale della procedura di cooperazione amministrativa. Tuttavia, qualora in un atto dell'Unione applicabile elencato nell'allegato sia previsto un periodo più lungo, i dati personali trattati nell'ambito dell'IMI possono essere conservati per un periodo massimo di diciotto mesi dopo la chiusura formale di una procedura di cooperazione amministrativa».

<sup>13</sup>*Supra* nota 5.

<sup>14</sup>Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali Testo rilevante ai fini del SEE: «Art. 8 – Cooperazione *amministrativa*. - 1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, per ciascuna prestazione, di fornire qualsivoglia informazione pertinente circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell'articolo 56.

«2. Le autorità competenti provvedono affinché lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo».

non è; ciò è dovuto essenzialmente alla differenza di «cultura amministrativa» tra i vari paesi; pertanto, il recepimento di una disposizione europea quale la direttiva sulle qualifiche professionali diventa fondamentale.

Per raggiungere quindi un alto grado di armonizzazione è stato condotto un enorme lavoro di monitoraggio amministrativo e legislativo, portando a disapplicare in Italia, ad esempio, all'occorrenza, leggi anche risalenti ma ancora formalmente in vigore e non in linea con la normativa europea. Seri problemi esistono, infatti, nell'ambito delle organizzazioni professionali del Regno Unito dove, registrandosi minori vincoli legali, si è registrato ad es. l'approdo di taluni soggetti «geometri» per ottenere l'iscrizione nella categoria degli ingegneri e ricevuta la relativa certificazione, con questa, pretendono di esercitare poi la relativa professione in Italia.

Altro settore legislativo importante riguarda il «trattamento» dei pazienti; nello specifico, infatti, un paziente avrebbe l'esigenza di sapere se quel determinato medico che sia andato ad esercitare in uno dei paesi dell'Unione possieda la specializzazione medica richiesta, i titoli insomma che lo abilitino ad esercitare legalmente quella professione. Vale la pena evidenziare che, grazie al sistema IMI è stato possibile, ad esempio, far emergere delle situazioni non particolarmente edificanti in materia di millantato credito od esercizio abusivo della professione (false lauree o diplomi); si pensi cioè a soggetti che, recatisi in altri paesi europei ed ivi «acquistato» (*rectius*: conseguito abusivamente od illegalmente) il titolo di medico ovvero di odontoiatra, tornati nel Paese di origine abbiano preteso di esercitare la relativa professione. Con il sistema IMI a regime sarà molto più agevole svelare questo tipo di frodi.

Chiaramente, il sistema IMI si trova ancora allo stato embrionale ed ovviamente fino a quando la rete del sistema medesimo non sarà sufficientemente capillare lo stesso non sarà particolarmente efficiente ed efficace per mancanza proprio di una adeguata massa critica di autorità locali registrate e ciò non soltanto in Italia ma anche negli altri paesi europei; il sistema IMI sta comunque crescendo progressivamente ed è utile sottolineare quale formidabile strumento potrà rappresentare per tutte quelle imprese che operano all'interno degli stati dell'Unione europea e quale formidabile ruolo potranno assumere i comuni, proprio nella veste di «autorità competenti», in direzione di assistenza alle proprie imprese ed ai propri professionisti operanti in uno degli stati europei.

Ecco perché, considerato il potenziale che presenta, sarebbe auspicabile che gli stati membri, nessuno escluso, accelerino le proprie procedure interne per accrescere il numero delle rispettive autorità competenti.

**GIOVANNI GIOFFRÉ**